

Prot. n.350/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 24 Luglio 2012

Oggetto: **Ristrutturazione dei debiti*****L'integrale pagamento dei debiti deve avvenire entro 120 giorni dall'omologazione del Tribunale, se già scaduti***

L'articolo 33, comma 1, lett. e), del D.L. 83/2012 (in vigore dal 26 giugno u.s.) ha apportato alcune modifiche alla disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti, tese a porre rimedio alle criticità emerse nel corso dei primi anni di applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 182-bis del Regio Decreto n. 267/1942 (legge fallimentare), avente ad oggetto l'istanza di omologazione dell'accordo raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% delle proprie passività. La principale novità normativa riguarda l'attestazione da allegare all'istanza, che deve soddisfare diverse condizioni, attinenti la figura del professionista incaricato.

In particolare, la nomina compete esclusivamente al debitore, scegliendo tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lett. d) del Regio Decreto: è necessario che risulti verificato il presupposto dell'indipendenza e non ricorrano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2399 c.c. stabilite per i sindaci; il professionista non deve, neppure per il tramite di propri associati, aver altresì prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro autonomo o subordinato in favore del debitore, né partecipato agli organi di amministrazione e controllo dello stesso.

L'attestazione non riguarda più esclusivamente l'attuabilità del piano di ristrutturazione dei debiti, ma anche la propedeutica veridicità dei dati aziendali, così come già previsto dal concordato preventivo. Per quanto concerne l'attuabilità dell'accordo, il professionista deve attestare se il piano è in grado di garantire il pagamento al 100% entro 120 giorni, decorrenti dall'omologazione – nel caso dei crediti già scaduti alla data del decreto del tribunale – oppure dalla scadenza degli stessi: l'articolo 182-bis, comma 1, (ed anche i successivi commi 6 e 7) non fa più riferimento al "regolare pagamento"; rileva, invece, il concetto di "integrale pagamento", maggiormente coerente con l'estinzione dell'obbligazione dell'imprenditore in stato di crisi.

Il Decreto Sviluppo ha introdotto l'articolo 182-quinquies, comma 5, della legge fallimentare, secondo cui anche quando l'imprenditore in crisi richiede l'autorizzazione al pagamento di crediti anteriori all'istanza relativa all'accordo di ristrutturazione è necessaria la relazione del professionista designato dal debitore. Al ricorrere di tale ipotesi, il predetto professionista deve attestare che tali pagamenti "preferenziali" si riferiscono ad acquisti di beni e a prestazioni di servizi "essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori", salvo il caso in cui pervengano al debitore nuove risorse finanziarie sufficienti al pagamento, senza obbligo di restituzione, oppure il cui rimborso sia postergato rispetto alla soddisfazione dei creditori.

Sempre lo stesso articolo prevede che il debitore, presentando una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto comma, possa chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), del Regio Decreto, attesti che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

È, inoltre, integrato il comma 3 dell'articolo 182-bis legge fallimentare, per effetto del quale il divieto a carico dei creditori di iniziare o proseguire – dalla data di pubblicazione presso il Registro delle imprese dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e per i 60 giorni successivi – azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore è esteso all'acquisizione di "titoli di prelazione se non concordati".

Le novità normative saranno efficaci soltanto nei confronti dei procedimenti per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012).

Come di consueto gli Uffici dell'Associazione restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti

  
**ANCE - RAGUSA**  
Associazione Consulenti Edili della Provincia di Ragusa  
**IL VICE PRESIDENTE**  
(Dott. Ing. Giovanni Ravalli)